

SOMMARIO

Politica interna

Federica Casalin

Difficoltà e progressi dell'agricoltura biologica

in Cina

Flora Sapiro

La corruzione in Cina: "campagne" e "retizzazione" del fenomeno

pag. 4

Economia e diritto

Marco Dall'acqua

Alcune considerazioni sulla rivalutazione dello yuan

Paolo Farah

L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto

pag. 26

pag. 34

Cultura e società

Serena Zucheri

Musica popolare e riappropriazione dei generi nella Cina di oggi

pag. 43

Documenti

I "controcambiamenti" dei contadini cinesi nel periodo della collettivizzazione agricola

pag. 51

Rapporti

Pier Francesco Fumagalli

La Cina e Milano - Milano e la Cina.

Incontri culturali e religiosi

Emma Lupano

Gay Beijing

pag. 69

pag. 72

ISTITUTO Vittorino Colombo per lo sviluppo delle relazioni culturali,
economiche e politiche con la Repubblica Popolare Cinese.

Presidente onorario: Giulio Andreotti
Presidente: Cesare Romiti
Direttore: Alcide Luini

Sedi:

- 20121 MILANO - Via Clerici, 5 - Tel. 02/862325
Fax 02/36561073 - E-mail: istituto@china-italy.com
- 10153 TORINO - Lungo Po Antonelli, 177 - Tel. 011/89.80.406
- Beijing Representative Office - Zijin Guest House, 321
Chongwenmen Xidajie, No. 9 - Beijing 100005, China
Tel. 0086/10/65127157 - Fax 0086/10/65127158

"MONDO CINESE"
rivista trimestrale

Direttore responsabile: Marco Del Carona

Redazione: Alessandra Lavagnino - Alcide Luini - Federico Masini -
Marina Miranda

Segretaria di redazione: Elisa Giunipero

Comitato scientifico: Piero Corradini - Gabriele Crespi Reghizzi - Alessandra Lavagnino
- Federico Masini - Marina Miranda - Guido Samarani
- Paolo Santangelo - Giovanni Stary.

C.C.P. n. 48885206 "Istituto Italo Cinese", Milano

Abbonamento per il 2005 31

Un numero 9

Numero arretrato ed estero il doppio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 193 del 5-5-1973

Iscrizione R.O.C. n. 679

Spedizione in abbonamento postale

"La Rivista non è responsabile delle opinioni espresse dagli Autori.
Gli articoli non necessariamente coincidono con le opinioni della Direzione".

LUGLIO/SETTEMBRE - ANNO XXXIII - N. 124

Composizione, stampa e grafica: C.M.C. - Via Costa, 5 - Gallarate (VA)

È consentita la riproduzione parziale di singoli testi purché se ne citi la fonte. L'Istituto Italo Cinese per gli scambi economici e culturali garantisce la massima serietà e serietà per la spedizione di "Mondo Cinese". Ai sensi dell'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996 i dati potranno essere distribuiti, su richiesta a "Mondo Cinese", Via Clerici, 5 - 20121 Milano.

Federica Casalin, dottore di ricerca in Storia e Civiltà dell'Asia Orientale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Marco Dallapozza, visiting professor di materie aziendali presso la Lincoln University di Melbourne

Paolo Farah, dottorando di ricerca in Diritto Internazionale presso il C.E.R.I.C. dell'Università Aix-en-Provence e l'Università Statale di Milano

Pier Francesco Fumagalli, dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana, Milano

Emma Lupano, borsista dell'Università Statale di Milano a Pechino, collabora con diverse testate

Marina Miranda, professore associato di Istituzioni politiche e sociali dell'Estremo Oriente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "Federico II" di Napoli

Anna Maria Paoluzzi, dottoranda di ricerca in Storia e Civiltà dell'Asia Orientale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Flora Sapiro, dottore di ricerca in Storia e Civiltà dell'Asia Orientale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Serena Zuccheri, dottoranda di ricerca in Storia e Civiltà dell'Asia Orientale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto

PAOLO FARAH

1. Una pietra miliare

L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) rappresenta senza dubbio una pietra miliare per la Cina e per il commercio internazionale. La Cina è finalmente riuscita a persuadere gli altri Stati membri dell'OMC che senza la propria partecipazione, l'OMC non può essere davvero considerata un'organizzazione mondiale¹. Tuttavia, questo grande traguardo ha portato con sé conseguenze economiche, giuridiche e politiche di rilevante impatto per il mercato globale², che deve integrare un paese con numerose diversità strutturali, culturali e comportamentali³. Fin da

prima della sua adesione all'OMC, avvenuta nel dicembre del 2001⁴, il governo cinese aveva avviato riforme significative del proprio sistema giuridico interno. Ciò nonostante, molte questioni devono essere ancora affrontate e risolte per garantire un pieno ed effettivo rispetto degli accordi su tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese (RPC)⁵. Durante il negoziato per l'adesione all'OMC, erano già chiare le difficoltà del governo cinese a garantire il rispetto del principio di trasparenza e delle condizioni implicite nell'adesione⁶. Era dunque diffusa fra tutti gli Stati membri, Stati Uniti e Unione Europea *in primis*, la consapevolezza della situazione del mercato e della necessità di una profonda riforma dell'ordinamento giuridico cinese per garantire nel lungo periodo il buon funzionamento del sistema OMC⁷. Come nel caso dell'adesione all'UE dei nuovi dieci Paesi avvenuta nel maggio del 2004, è stata fatta una precisa scelta politica. Si è ritenuto che un'integrazione, anche prematura, della Cina all'interno dell'OMC, oltre a rafforzare le posizioni della parte più riformista della classe dirigente cinese, avrebbe indirettamente accelerato il processo di riforme

in atto, con il pretesto del rispetto degli impegni previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. I negoziati duravano da quasi quindici anni e non si è voluto rinviare nuovamente la conclusione in attesa di ulteriori miglioramenti del contesto interno cinese.

2. Il compromesso

Per queste ragioni, all'interno del Protocollo di adesione alla sezione 18, su proposta degli USA⁸ e con il sostegno dell'UE, è stata inserita una clausola "precauzionale" che prevede un meccanismo transitorio di revisione (Transitional Review Mechanism, TRM)⁹. Tale strumento ha portato alla creazione di tavoli tecnici con i delegati degli Stati membri dell'OMC. Le riunioni sono previste durante i primi otto anni dal momento dell'adesione della Cina e si concluderanno con una valutazione del lavoro svolto al decimo anno o ad una data precedente, a discrezione del Consiglio generale dell'OMC. L'obiettivo del TRM è quello di monitorare l'andamento delle riforme giuridiche in atto in Cina nei vari settori commerciali, promuovere la trasparenza del sistema interno cinese¹⁰ e lo scambio di informazioni nel-

le relazioni commerciali con la Cina. In tal senso, il governo cinese è tenuto a fornire ai membri dell'OMC specifiche informazioni¹¹, quali i dati economici, le informazioni relative alle politiche economiche, quelle che incidono sullo scambio di merci, sullo scambio di servizi, sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TR/PS) oltre ad altre problematiche che possano sorgere nel contesto del TRM¹². Tutte queste informazioni non differiscono, ma integrano quelle normalmente previste dal requisito generale di notifica per tutti i membri dell'OMC¹³. Il loro esame è affidato a 16 organi sussidiari *ad hoc*, competenti per materia ed ai quali è prevista la partecipazione di tutti gli Stati membri¹⁴. Al termine di ogni anno, viene svolta una valutazione organica da parte del Consiglio generale dell'OMC¹⁵. Il TRM garantisce ai membri dell'OMC un ulteriore forum privilegiato per ottenere da parte del governo cinese chiarimenti sul proprio operato.

3. I primi tre anni di TRM

La mancanza di esperienza, oltre alla scarsità di risorse e al limitato periodo di preparazione

hanno causato notevoli difficoltà al governo cinese nella raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste non solo nel primo anno di TRM (2002)¹⁵, ma anche negli anni successivi (2003 e 2004), tanto è vero che i Paesi membri dell'OMC hanno manifestato diverse perplessità circa l'impegno collaborativo del governo cinese. In particolare, sono state rilevate carenze nelle informazioni trasmesse quanto al settore bancario, delle telecomunicazioni, dell'automobile, delle costruzioni¹⁷ e dell'agricoltura¹⁸. Tale attitudine, del resto, dimostra la manifesta opposizione del governo cinese nei confronti del TRM¹⁹, che viene considerato uno strumento discriminatorio. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, le lamentele cinesi²⁰ non trovano fondamento. È noto, infatti, che il negoziato di adesione di uno Stato all'OMC si conclude spesso con obblighi che vanno oltre quelli previsti dagli accordi multilaterali (WTO + obligation) e che il protocollo di adesione è un accordo internazionale vincolante espressamente e liberamente sottoscritto dal governo cinese²¹. Ad esempio, al paragrafo 1 della sezione 18 del protocollo e all'allegato 1 B, si è stabilito che la Cina sia tenuta a fornire ogni informazio-

ne o documentazione rilevante a ciascun organo sussidiario almeno 30 giorni prima della successiva riunione prevista in agenda. Il Protocollo di adesione non ha, tuttavia, definito tutte le regole procedurali del TRM, consentendo alla Cina una certa discrezionalità nei tempi di risposta ai quesiti posti in seno ai diversi comitati. Senza l'introduzione di regole procedurali supplementari che migliorino la tempestività delle risposte da parte della Cina, il TRM non sarà in grado di funzionare adeguatamente²². È un dato di fatto che il governo cinese stia deludendo le aspettative di chi vedeva nel TRM un efficace meccanismo multilaterale che avrebbe favorito la conoscenza reciproca e agevolato ulteriormente le riforme in atto in Cina. Visti i risultati non soddisfacenti, alcuni membri dell'OMC hanno cominciato a ridurre il proprio impegno nel quadro del TRM²³ e, di conseguenza, hanno iniziato a privilegiare maggiormente le negoziazioni bilaterali, che sono risultate il migliore strumento per affrontare e superare molte delle difficoltà nelle relazioni con la Cina. I funzionari cinesi hanno costantemente offerto il proprio ausilio e fornito informazioni e chiarimenti bilateralmente e

oralmente ai singoli membri dell'OMC al termine delle riunioni del TRM²⁴. Tale comportamento estremamente cooperativo rende ancor più incomprensibile l'atteggiamento generale tenuto dalla Cina nel contesto del TRM. Occorre, quindi, capire le ragioni profonde e le giustificazioni che spingono il governo cinese ad agire in modo da delegittimare il meccanismo multilaterale.

4. Il TRM e il DSB

Secondo alcuni studiosi, l'atteggiamento cinese nei confronti del TRM può essere spiegato facendo ricorso alle tradizioni culturali del paese asiatico dove, per risolvere una controversia, si ricorre normalmente alla mediazione²⁵. La Cina è una società dall' "alto contesto sociale"²⁶, nel quale le entità collettive ed i gruppi rivestono un ruolo centrale, e nel quale gli individui tendono ad essere solo espressione della collettività. Un elemento chiave nella mentalità cinese è l'esigenza di "non perdere credibilità" e il miglior modo per mantenerla è quello di evitare in ogni modo il confronto diretto. È, infatti, possibile perdere di credibilità per il solo fatto di non aver concluso un accordo²⁷. Per queste ragioni,

i funzionari cinesi²⁸ curano l'organizzazione dei negoziati nei minimi dettagli, prevenendo in tal modo qualsiasi tipo di rischio o potenziale errore. E ciò è più facilmente realizzabile nel contesto di rapporti bilaterali. Nel sistema multilaterale, è certamente più difficile prevedere le reazioni di ciascuna parte, in quanto il numero di variabili di cui tenere conto è estremamente elevato. I negoziati bilaterali, invece, sono più controllabili: questo limita decisamente i rischi di perdita di credibilità. Bisogna, però, ricordare che il TRM non è un organo giurisdizionale di soluzione delle controversie (come, ad esempio, il sistema DSU²⁹ nel quadro OMC), ma uno strumento atto a facilitare il confronto multilaterale sullo stato di attuazione del protocollo di adesione della Cina. Poiché esso non si conclude, come in una normale controversia di fronte ad un organo giurisdizionale interno, con uno scontro ed un vincitore, queste caratteristiche hanno condotto parte della dottrina cinese a ritenere infondati i timori dei funzionari cinesi nei confronti di un sistema come quello istituito dal TRM³⁰. Peraltro, il TRM è considerato uno strumento che può evitare il confronto diretto, rappresentato da una controversia di

fronte al DSB³¹ in quanto eventuali divergenze possono essere risolte con il negoziato. Preme, inoltre, ricordare che, a nostro parere, anche il sistema di soluzione delle controversie dell'OMC non comporta rischi di perdita di credibilità³². Tale concetto è connesso a due problemi strettamente legati: il rischio per i funzionari cinesi responsabili delle materie relative all'OMC di perdere il rispetto e anche il proprio lavoro nel caso in cui la Cina dovesse risultare soccombente al termine di una controversia all'OMC e l'obbligo di compensazione. In realtà, alla luce della norme del DSU, nessuno di questi problemi si porrà in concreto. Il gruppo di esperti dell'OMC, al termine di una controversia, si limita a riconoscere semplicemente la non conformità di una disposizione normativa nazionale con gli accordi dell'OMC. In secondo luogo, il DSB non prevede sanzioni pecuniarie a carico del membro dell'OMC soccombente, ma stabilisce la cessazione dell'illiceito e la riparazione in forma specifica³³. In altre parole, sorge un obbligo di modifica delle misure ritenute incompatibili con un accordo contemplato in senso conforme alle norme violate (art. 19 DSU). Il DSB non stabilisce per il passato,

ma per l'avvenire. Se il membro dell'OMC, in questo caso la Cina, attua le modifiche richieste sulla base delle indicazioni del gruppo di esperti del DSB, non c'è rischio di errore e di perdere di credibilità. Tali caratteristiche sembrano conformarsi perfettamente alle tradizioni culturali cinesi, ben riuscite dall'idea confuciana in base alla quale non è tanto grave commettere errori quanto non porvi rimedio, qualora essi siano stati individuati³⁴. In ogni caso, i membri dell'OMC, anche la Cina, devono agire tenendo ben presente che tutti hanno l'interesse che l'OMC, come istituzione, continui a funzionare con successo³⁵.

¹ Fin dagli inizi degli anni '80, nel contesto del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), i diplomatici cinesi avevano attuato forti pressioni per ottenere l'adesione.

Su questo punto, si veda James Feinerman, "China's Quest to Enter the GATT/WTO", American Society of International Law Procedure, n. 90, 1996, p. 402. Si veda anche Raj Bhala, "Enter the Dragon: An Essay on China's WTO Accession Saga", American University International Law Review, n. 15, 1999-2000, p. 1471.

² Karen Halverson, "China's WTO Accession: Economic, Legal, and Political Implications", Boston College International and Comparative Law Review, n. 27, primavera 2004, p. 322. ³ Si veda, John H. Jackson, "The Institutional Ramifications of China's

Accession to the WTO", in Frederick M. Abbott, China in the World Trading System: Defining the Principles of Engagement, Kluwer Law International 1998, pp. 75-80.

⁴ Il governo cinese ha dichiarato di aver portato a termine, entro il 2000, ovvero già da prima dell'adesione della Cina all'OMC, la revisione di circa 1400 leggi e regolamenti, si veda Communication from the People's Republic of China, Information Required in Sections I and III of Annex 1A of the Protocol, 25 novembre 2002, WT/GC/68. Nel 2002, più di 2.500 leggi e regolamenti sono state riviste e modificate, perché non conformi alle regole dell'OMC, e, fra queste, più di 800 sono state abrogate. Si veda su questo punto, United States Trade Representative, 2003 Report to Congress on China's WTO Compliance, 11 dicembre 2003, Washington, 2003, pp. 64-65. Nel 2003, il governo centrale ha adottato (o emendato) più di 100 leggi e regolamenti.

Si veda United States Trade Representative, 2004 Report to Congress on China's WTO Compliance, 11 dicembre 2004, Washington, pp. 81-82.

⁵ Donald C. Clarke, "China's Legal System and the WTO: Prospects for Compliance", Washington University Global Studies Law Review, n. 2, inverno 2003, p. 97.

⁶ Sylvia Ostry, "China and WTO: the Transparency Issue", UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs, n. 3, 1998, p. 12.

⁷ Id., "Article X and the Concept of Transparency in the GATT/WTO", in Sylvia Ostry, Alan S. Alexandroff, Rafael Gomez, China and the Long March to

Global Trade, Routledge, London, 2002, p. 123.

⁸ Si veda Pub. L. 106-286, div. B, title IV, Sec. 401, 10 ottobre 2000, 114 Stat. 900: "It shall be the objective of the United States to obtain as part of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to the WTO, an annual review within the WTO of the compliance by the People's Republic of China with its terms of accession to the WTO", Foreign Relations and Intercourse - United States-China Relations - Monitoring and Enforcement of the People's Republic of China's WTO Commitments - Review of Membership of the People's Republic of China in the WTO - Review within the WTO, (Titolo 22 - Capitolo 77 - III - Parte A - Sezione 6931).

⁹ Si veda in generale, Terence P. Stewart, China in the WTO - Year 3, 21 gennaio 2005, Washington, DC, 2005; Julie Walton, "WTO...Year 4", The China Business Review, n. 32, gennaio-febbraio 2005, pp. 24-34; Gerald Chan, "China and the WTO: the Theory and the Practice of Compliance", International Relations of the Asia-Pacific, n. 4, 2004, pp. 62-63; Thomas Rumbaugh, Nicolas Blancher, China: International Trade and WTO Accession, WP/04/36, IMF Working Paper, 1 marzo 2004, Washington, DC, 2004, pp. 7-8; Renzo Cavalieri, L'adesione della Cina alla WTO.

Implicazioni giuridiche, Argo, 2003, p. 65-66.

¹⁰ L'Unione Europea e gli Stati Uniti attribuiscono grande importanza al buon funzionamento del TRM perché lo considerano un meccanismo utile per garantire e migliorare la trasparenza dell'ordinamento interno cinese, si veda Oral Statement of the representative of

EU and US, Minutes of Meeting held on 13 December 2004, WTO General Council, China Transitional Review under Section 18.2 of the Protocol of Accession to the WTO Agreement, WT/GC/M/90, Geneva, 10 febbraio 2005, paragrafo 69, p. 14 e paragrafo 63, p. 12.

¹¹ "Informations to be provided by China in the context of the Transitional Review Mechanism", Protocollo di adesione, WT/L/432 (Allegato 1A), p. 13.

¹² *Ibid.*, pp. 14-18.

¹³ Il cosiddetto "WTO + obligation".

¹⁴ Si veda la nota 1 della sezione 18 del Protocollo di adesione. I 16 organi sussidiari sono: il Consiglio per lo scambio di merci (Consiglio GATT), il Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Consiglio TRIPS), il Consiglio per lo scambio di servizi (Consiglio GATS), il Comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, il Comitato sull'accesso al mercato, il Comitato agricolo, il Comitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie, il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, il Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, il Comitato sulle pratiche anti-dumping, il Comitato sui metodi di valutazione, il Comitato sulle regole di origine, il Comitato sulle licenze di importazione, il Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, il Comitato sulle misure di salvaguardia, il Comitato sullo scambio di servizi finanziari.

¹⁵ "Issues to be addressed by the General Council in accordance with the Section 18.2 of China's Protocol of Accession", WT/L/432 (Annex 1B) p. 19: The following issues have to be addressed by the General Council: (i)

reports of subsidiary bodies on China's implementation of the WTO Agreement and of the related provisions of the Protocol; (ii) development of China's trade with WTO Members and other trading partners; and (iii) recent developments and cross-sectoral issues regarding China's trade régime".

¹⁶ Oral Statement of the representative of China, Minutes of Meeting held on 10-12 and 20 December 2002, WTO General Council, China Transitional Review under Section 18.2 of the Protocol of Accession to the WTO Agreement, WT/GC/M/77, Geneva, 13 febbraio 2003, paragrafo 34, p. 10.

¹⁷ Oral Statement of the representative of the European Communities, Minutes of Meeting held on 13 December 2004, cit., paragrafo 70, p. 14.

¹⁸ Oral Statement of the representative of the United States, Minutes of Meeting held on 13 December 2004, cit., paragrafo 65, p. 13.

¹⁹ Intervista ad un funzionario della Commissione europea.

²⁰ Intervista ad un rappresentante del governo cinese a Ginevra e ad un funzionario del governo cinese a Pechino. Si veda anche United States Government Accountability Office (GAO), Report to Congressional Committees: World Trade Organization, First Year U.S. Efforts to Monitor China's Compliance, GAO-03-461, 31 marzo 2003, Washington, 2003, p. 26 e p. 28.

²¹ "China cannot have her cake and eat it, too", come dichiarato da Richard D'AMATO, "China and the WTO: Compliance and Monitoring", Hearing before the U.S. - China Economic and Security Review Commission, One Hundred Eight Congress, Second Session, 5 febbraio

2004, U.S. Government Printing Office, Washington, 2004, p. 7.

²² Si dovrebbero, per esempio, introdurre delle scadenze precise e perentorie entro cui il governo cinese abbia l'obbligo di fornire le informazioni rilevanti e trasmettere per iscritto le risposte alle domande degli altri membri dell'OMC prima delle riunioni dei comitati. Durante il TRM del 2004, la Cina ha fornito risposte più chiare e dettagliate, anche se, a volte, la sua collaborazione è risultata ancora insoddisfacente.

Si veda in questo senso United States Government Accountability Office (GAO), Report to Congressional Committees: World Trade Organization, First Year U.S. Efforts to Monitor China's Compliance, op. cit., pp. 30-31.

La Comunità europea ha dichiarato che, generalmente, il governo cinese risponde alle domande soltanto oralmente o fornisce risposte per iscritto poco prima o durante le riunioni e, talvolta, versioni scritte delle dichiarazioni orali, ma soltanto al termine delle riunioni.

Si veda Oral Statement of the representative of European Communities, Minutes of Meeting held on 10-12 and 20 December 2002, op. cit., paragrafo 34, p. 10. Secondo il governo cinese, una considerevole quantità di informazioni, in rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dall'OMC, è stata fatta pervenire alle autorità competenti prima delle riunioni degli organi sussidiari.

Si veda Oral Statement of the representative of China, Minutes of Meeting held on 10-12 and 20 December 2002, op. cit., paragrafo 29, pp. 8-9. Nel 2004, in alcuni comitati del TRM,

sembra ci sia stata una minore collaborazione da parte del governo cinese rispetto all'anno precedente. Questo non ha permesso alla Cina di informare adeguatamente gli altri membri dell'OMC degli sforzi compiuti e dei risultati complessivamente positivi.

Si veda Oral Statement of the representative of the European Community, minutes of Meeting held on 13 December 2004, op. cit., paragrafo 69, p. 14.

Bisogna, però, sottolineare che nemmeno gli Usa stanno rispettando tutte le regole procedurali previste nel quadro del TRM e questo a danno dei propri interessi. Nel corso del 2003, gli USA hanno trasmesso al governo cinese le domande e le richieste di chiarimenti, in media, soltanto 9 giorni prima delle riunioni del TRM fissate in agenda. È infatti capitato che la Cina dichiarasse di non essere in grado di rispondere alle domande degli USA, perché trasmesse in ritardo o in prossimità delle riunioni non garantendo loro un periodo di preparazione sufficiente. Diversamente l'UE ha fornito al governo cinese i propri quesiti in media 30-35 giorni prima dell'inizio del TRM.

Intervista ad un funzionario cinese del Ministero del commercio (MOFCOM) a Pechino. Queste informazioni sono state, inoltre, confermate anche da parte di un funzionario della delegazione della Commissione europea a Pechino.

²³ T. P. Stewart, op. cit., p. 96.

²⁴ Questo è indirettamente confermato anche dal governo cinese che ha dichiarato di essere disponibile in qualsiasi momento ad incontri bilaterali su tematiche di interesse per gli altri membri.

Si veda Representative of China, Minutes of Meeting held on 13

December 2004, cit., paragrafo 72, p. 15.

²⁵ Secondo Confucio, per risolvere un contrasto si deve ricorrere alla persuasione morale senza attuare pressioni o perpetuare atti di forza.

Si veda *The Analects of Confucius*, traduzione di Arthur Waley, Vintage Books, New York, Reissue edition 1989 (originariamente pubblicato da George, Allen, & Unwin, 1938), libro XIV, Hsien Wan, cap. XXIII. Per un'analisi approfondita della mediazione in Cina, si veda Stanley Lubman, *Bird in a Cage: Legal Reform in China after Mao*, Stanford University Press, Stanford, California, 1999, pp. 217-249 e Donald C. Clarke, "Dispute Resolution in China", *Journal of Chinese Law*, n. 5, 1991, pp. 270-277.

²⁶ Per le definizioni di società dall'alto contesto sociale e società dal basso contesto sociale, si veda Raymond Cohen, *Negotiating Across Cultures: International Communication in an Interdependent World*, Revised Edition, United States Institute of Peace Press, Washington, DC, 1997.

²⁷ *Ibid.*, p. 133.

²⁸ Un sondaggio condotto dal quotidiano *China Youth Daily* (il giornale ufficiale dell'associazione dei giovani comunisti) ha stabilito che l'87% del pubblico cinese intervistato ritiene che il

mantenere la credibilità sia essenziale nella vita di tutti i giorni. Gli uomini e, in particolare, i funzionari del governo sono i soggetti maggiormente preoccupati e disposti a tutto pur di evitare qualsiasi rischio di perdita di credibilità, si veda in questo senso *China Online Blog*, "Polls show that 87% of Chinese believe in saving face", 12 agosto 2005.

²⁹ *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*.

³⁰ Interviste a professori e ricercatori cinesi.

³¹ *Dispute Settlement Body*.

³² Si veda la nota n. 30.

³³ Si intenda nel senso del "ristabilimento della situazione giuridica esistente prima della commissione dell'illecito". Si veda, Paolo Picone, Aldo Ligustro, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM, Padova, 2004, p. 600.

³⁴ *The Analects of Confucius*, op. cit., libro XV, Wei Ling Kung, cap. XXIX.

³⁵ Consultative Board to the Director-General Supachai Panitchpakdi, *The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium*, World Trade Organization, Switzerland, 2004, p. 18.

Musica popolare e riappropriazione dei generi nella Cina di oggi

SERENA ZUCCHERI

1. Il periodo rivoluzionario e la cancellazione dei generi

Perché la musica popolare contemporanea cinese è spesso descritta in termini di *yin* (femminile) e *yang* (maschile)? Una spiegazione a tale quesito va probabilmente ricercata nello sforzo intenso compiuto negli ultimi venti anni da artisti e letterati per ricostruire una differenziazione dei generi e per ridefinire la propria identità sessuale. Essi infatti ricordano il periodo rivoluzionario come un periodo di "cancellazione dei generi". La Rivoluzione aveva mirato a eliminare ogni disuguaglianza tra i sessi contribuendo però in tal modo a reprimere la sessualità nella vita di ogni singolo individuo. Soprattutto le donne, per ottenere un ruolo paritario all'interno della nuova società costitui-

to, dovevano aspirare a diventare uomini nelle loro attitudini mentali e nel loro aspetto fisico, dovevano trasformarsi in *Tie Guniang*, donne di ferro.

Vestiti, trucco e altre caratteristiche tipicamente femminili furono considerate borghesi e controrivoluzionarie. Con rare eccezioni, l'amore romantico fu ufficialmente dichiarato dal Partito Comunista immorale, decadente e pratica borghese individualista che doveva essere rimpiazzata da uno spirito rivoluzionario, militante, collettivo, produttivo e puritano. Una delle manifestazioni più vivide di tale cancellazione fu la scomparsa dagli spazi pubblici della musica popolare moderna occidentale emersa a Shanghai e in altre grandi città negli anni '30. La trasformazione del genere *Yangge* costituisce forse l'esempio più significativo di come la cancellazione dei generi ad opera del Partito sia scesa nel profondo delle relazioni esistenti. Forma d'arte pre-rivoluzionaria nata a Yan'an nel 1943 caratterizzata dall'unione di danza, teatro e musica fu spogliata dei riferimenti sessuali in essa presenti e trasformata in uno degli strumenti educativi e di propaganda più importanti ed efficaci che il Partito potesse utilizzare. "Per sopprimere l'elemento